



DELIBERA N. 665/20/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ EXPRESS GROUP PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA DELIBERA 621/15/CONS IN MATERIA DI RESTITUZIONE DEGLI INVII RINVENUTI NELLA RETE DI POSTE ITALIANE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 dicembre 2020;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*” (di seguito, “legge n. 689/1981”);

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante “*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio*”, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante “*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*” (di seguito, d.lgs. n. 261/1999);

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*” come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 631/20/CONS;

VISTA la delibera n. 385/13/CONS, del 20 giugno 2013, e, in particolare, l’allegato A alla stessa recante, “*Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 621/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Condizioni giuridiche ed economiche di restituzione degli invii affidati ad altri operatori e rinvenuti*”;

nella rete di Poste Italiane” come modificata dalla delibera n. 553/18/CONS, e, in particolare, le seguenti disposizioni:

- l’articolo 3, comma 1, che prevede *“Poste Italiane trasmette all’AO apposita comunicazione recante l’indicazione del numero di invii rinvenuti. Le successive comunicazioni sono trasmesse da Poste Italiane almeno ogni sette giorni solari”;*

- l’articolo 3, comma 2, che prevede *“Entro 30 giorni dalla data della prima comunicazione di cui al comma 1, l’AO ha facoltà di concludere un accordo individuale con Poste Italiane che disciplini le condizioni del servizio di restituzione”;*

- l’articolo 3, comma 3, che stabilisce *“In caso di mancato accordo, decorso il termine di cui al comma 2, l’AO è obbligato a sottoscrivere le CGC che avranno effetto dalla data della prima comunicazione di cui al comma 1”;*

- l’articolo 3 bis, comma 4, che prevede *“Nel caso di superamento della soglia, l’AO, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, è obbligato a negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS”;*

- l’articolo 4, comma 2, laddove prevede che *“Le violazioni delle disposizioni e delle tempistiche previste dalle procedure per la restituzione degli invii e per il servizio di accesso in raccolta di cui agli articoli 3 e 3 bis, ove determinino un ingiustificato e grave disagio all’utenza, costituiscono violazioni degli obblighi connessi all’espletamento dei servizi postali sanzionabili ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e, laddove reiterate, possono comportare altresì la sospensione o la revoca del titolo abilitativo secondo quanto previsto nell’allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, recante “Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”;*

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante *“Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali”;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* e, in particolare, l’Allegato A;

VISTE la relazione preistruttoria del 21 maggio 2020 e la successiva relazione del 6 luglio 2020, che sostituisce la precedente, entrambe relative alle violazioni, da parte della società Express Group, delle disposizioni di cui alla delibera n. 621/15/CONS

VISTO l’atto di contestazione n. 20/20/DSP, del 22 luglio 2020, notificato in data 23 luglio 2020 a Express Group S.r.l. (di seguito, Express Group, la Società o

la Parte) al quale è stato erroneamente allegata la relazione preistruttoria del 21 maggio 2020, anziché quella del 6 luglio 2020;

VISTA la memoria difensiva presentata dalla Società in data 26 agosto 2020, oltre il termine perentorio di 30 giorni previsto dall'art. 9 dell'Allegato A al Regolamento;

VISTA la nota del 16 settembre 2020, con la quale, oltre a fornire precisazioni e chiarimenti alla parte, è stata trasmessa parte la relazione preistruttoria del 6 luglio 2020 e, sono stati concessi alla parte trenta giorni per presentare eventuali ulteriori elementi integrativi per garantire pienamente il diritto di difesa;

VISTI gli elementi integrativi a difesa presentati dalla Società in data 30 settembre 2020;

CONSIDERATO che Express Group non si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

In data 11 maggio u.s. è stata trasmessa alla Società una nota nella quale, con riferimento ai dati relativi ai volumi di invii postali gestiti nel 2019 trasmessi, si comunicava che la percentuale di invii postali rinvenuti nella rete di Poste Italiane nel corso del 2019 rispetto al totale degli invii gestiti dalla Società aveva superato il valore soglia in quanto tale rapporto aveva raggiunto il valore del 44,7%.

Con la medesima nota l'Autorità, oltre a richiamare la parte alla doverosa osservanza della regolamentazione vigente - art. 3 bis, comma 4 della delibera n. 621/15/CONS che prevede, in caso di superamento della soglia, l'obbligo di negoziare, entro 30 giorni, con Poste Italiane un accordo di accesso alla rete di raccolta di quest'ultima - ha intimato alla parte di avviare la dovuta negoziazione e di comunicarne l'esito entro e non oltre il termine di trenta giorni.

In risposta la Società inviava una nota con la quale affermava, senza fornire prova o seri elementi di prova, che il dato comunicato da Poste Italiane, circa la percentuale di invii postali rinvenuti nella sua rete, non poteva essere rispondente al vero e comunicava di non voler avviare la negoziazione prevista dall'art. 3 bis, comma 4, della delibera 621/15/CONS per stipulare con Poste Italiane un accordo.

Sulla base di tali premesse, in data 23 luglio 2020 veniva notificato a Express Group S.r.l. l'atto n. 20/20/DSP, del 22 luglio 2020, con cui si contestava la violazione dell'obbligo di negoziare con Poste Italiane un accordo per i servizi di accesso alla rete di raccolta, ai sensi dell'art.3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS.



L'atto era redatto sulla base delle risultanze preistruttorie del 6 luglio 2020 i cui contenuti e conclusioni erano ampiamente riportati nel testo dello stesso atto di contestazione.

L'atto di contestazione, nelle premesse, dava conto della condotta tenuta dalla Società in materia di rinvenimenti e dell'attività di vigilanza svolta dall'Autorità; l'atto di contestazione richiamava, poi, l'ammonimento rivolto da ultimo alla società, in data 11 maggio 2020, a negoziare un accordo per i servizi di accesso alla rete, e conclusivamente, nel ritenuto finale, individuava la condotta addebitata, vale a dire la mancata sottoscrizione dell'accordo, previsto dall'art. 3-bis, comma 4, della delibera 621/15/CONS per l'accesso ai servizi di rete, violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 4, comma 2, della medesima delibera.

Per mero errore materiale, all'atto di contestazione è stata allegata la relazione sulle risultanze preistruttorie del 21 maggio 2020, anziché quella del 6 luglio 2020 che sostituiva la precedente.

La relazione preistruttoria del 6 luglio 2020, comunque, è stata successivamente inviata alla parte, il 16 settembre, al fine di assicurare la massima trasparenza ed evitare che fossero sollevati dubbi sulle garanzie di difesa concesse alla parte.

L'Autorità ha dunque ritenuto prevalenti tali esigenze, pur considerando che in base al regolamento sanzioni l'invio in allegato della relazione preistruttoria non è dovuto, né ragioni di certezza potevano rendere opportuno, nel caso di specie, tale invio. Nell'atto di contestazione, infatti, era compiutamente descritta la cornice fattuale degli addebiti mossi ed era definito l'inquadramento giuridico dei fatti contestati e, inoltre, la parte era comunque pienamente a conoscenza dei contenuti della relazione preistruttoria del 6 luglio 2020 perché le parti essenziali e significative, ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio, erano state ampiamente trasfuse nell'atto di contestazione.

Ciò premesso, al solo fine di assicurare la massima trasparenza, con la nota del 16 settembre 2020, l'Autorità ha trasmesso la relazione preistruttoria del 6 luglio 2020 e, inoltre, ha fornito alcuni chiarimenti alla parte per evitare incertezze, senza, ovviamente, intaccare il quadro fattuale e l'impianto accusatorio contemplato nell'atto di contestazione.

Nella nota si precisava nuovamente alla parte che la condotta illecita contestata riguardava la violazione dell'obbligo di negoziare con Poste Italiane un accordo per l'accesso alla rete di raccolta di quest'ultima, ai sensi dell'art.3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS. Tale precisazione è parsa necessaria perché la parte, come si poteva ricavare dalla lettura della sua memoria, incentrava erroneamente la sua difesa su aspetti non essenziali, ovvero sui richiami, contenuti nei considerando dell'atto di contestazione, alle precedenti vicende relative all'adempimento da parte della società delle prescrizioni della delibera

621/15/CONS (mancata adesione alle CGC per la restituzione, mancata indicazione del proprio logo sugli sticker, ritardi negli adempimenti) e non sulla condotta addebitata in ragione dell'obbligo rimasto inadempito, vale a dire la mancata negoziazione di un accordo per i servizi di accesso alla rete, in violazione dell'art. 3-bis, comma 4, della delibera 621/15/CONS.

Con la medesima nota, l'Autorità, pur evidenziando che la memoria difensiva, in replica all'atto di contestazione n. 20/20/DSP, era pervenuta oltre il termine assegnato, al fine di assicurare comunque la piena partecipazione al procedimento, concedeva alla Società di presentare, entro trenta giorni, ulteriori elementi integrativi a difesa.

La Società in data 30 settembre 2020 ha inviato ulteriori scritti difensivi che, come riportato nel paragrafo che segue, non introducono alcun elemento di novità rispetto a quelli del 26 agosto 2020.

2. Deduzioni difensive

Il primo motivo

La Società persiste nel sostenere che l'Autorità avrebbe contestato a Express Group s.r.l. di non avere provveduto a sottoscrivere le CGC con Poste Italiane in violazione dell'articolo 3, comma 3, della delibera n. 621/15/CONS, e non la violazione dell'obbligo di negoziare e sottoscrivere un accordo con Poste Italiane in materia di accesso alla rete.

Sulla base di tale premessa, vale a dire la contestazione riguarderebbe la mancata adesione alle CGC per la restituzione, secondo la parte la condotta addebitata sarebbe confutata dalle risultanze delle preistruttorie sia del 21 maggio 2020 che del successivo 6 luglio e per tali motivi, essendo la contestazione insussistente ed infondata, Express Group chiede l'archiviazione dell'addebito.

Il secondo motivo

Nella Relazione preistruttoria del 6 luglio 2020, oltre a delineare la fattispecie di illecito riscontrata e proporre l'avvio del procedimento soltanto in relazione alla mancata sottoscrizione di un accordo di accesso alla rete, si espongono anche le altre condotte tenute da Express Group in materia di rinvenimenti e in tale quadro si dà conto della circostanza che la società *“non ha effettuato tutti i ritiri (se non in misura esigua) e, conseguentemente, risulta inadempiente anche con riguardo alla corresponsione delle tariffe dovute a PI per la prestazione”*.

Express Group sostiene, contrariamente a quanto riferito da Poste, che le contestazioni sollevate in merito all'attribuzione alla stessa degli invii rinvenuti da PI non sono affatto generiche né finalizzate ad eludere gli obblighi di ritiro e pagamento della corrispondenza rinvenuta nella rete del fornitore del servizio universale.

Sul punto, ad avviso della Parte, sussisterebbe un evidente errore istruttorio, in quanto le sue contestazioni sarebbero state sempre ben circostanziate e, per dimostrare ciò, fornisce la documentazione relativa alle interlocuzioni intercorse con PI.

Express Group asserisce di non essersi mai voluta sottrarre ai suoi obblighi di ritiro e pagamento a patto della previa verifica degli invii in modo da escludere quelli già precedentemente comunicati, quelli riconducibili a terzi, quelli comunicati con ritardo di anni o mesi e come tali non più restituibili.

Per ciò che riguarda i volumi di invii postali (cartoline) rinvenuti nella rete di Poste, privi di logo, ma attribuibili a Express Group, la Società cita la sentenza del Tar Lazio n. 8500/2019, che ha respinto il suo ricorso avverso il provvedimento con il quale era stata sanzionata per aver commercializzato sticker privi del suo logo, come invece prescritto. La società rappresenta di avere proposto appello avverso la predetta sentenza.

Risultanze istruttorie e valutazioni dell'Autorità

La Parte sia nella prima memoria difensiva - pervenuta peraltro oltre i termini prescritti - sia negli scritti integrativi, eccepisce che la violazione contestata sarebbe relativa alla mancata sottoscrizione delle CGC con Poste Italiane. Sulla base di tale erronea convinzione, afferma poi che le risultanze preistruttorie (sia quelle del 21 maggio 2020 che quelle del 6 luglio) dimostrerebbero l'esatto contrario. Per tale ragione la Società chiede l'archiviazione della contestazione.

Sul punto si ribadisce quanto già ampiamente chiarito nella parte in fatto. Nell'atto di contestazione n. 20/20/DSP, oltre alla fattispecie contestata, vale a dire la mancata negoziazione di un accordo di accesso, nei considerando si fornisce un quadro delle precedenti condotte della parte in materia di adempimenti prescritti dalla delibera 621/15/CONS.

Ciò premesso la parte persiste, nonostante le precisazioni che le sono state fornite anche con la nota dell'11 maggio 2020, nell'incentrare la sua memoria sulle preliminari considerazioni contenute nell'atto di contestazione e non sulla condotta effettivamente contestata, vale a dire la mancata conclusione di un accordo di accesso. Condotta inadempiente che, si sottolinea, era stata anche preceduta da un richiamo al rispetto della disposizione di cui all'art. 3-bis, comma 4, della delibera 621 e da un ammonimento ad avviare in tempi brevi la negoziazione dell'accordo con Poste Italiane.

L'Autorità, si aggiunge, per assicurare la massima trasparenza, con la nota del 16 settembre 2020, oltre a fornire precisazioni per rimediare a quello che sembrava

essere un errore in cui la parte era inconsapevolmente incorsa, aveva provveduto ad inviare alla Società anche una copia della relazione preistruttoria del 6 luglio 2020 che si conclude – ed il testo peraltro è evidenziato in grassetto – con la proposta di avvio di un procedimento sanzionatorio per la violazione dell’art. 3-bis, comma 4, per non aver negoziato un accordo di accesso, come peraltro poteva ricavarsi dal testo dell’atto di contestazione n. 20/20/DSP che riportava tutti i contenuti essenziali della relazione.

La non corretta prospettazione, contenuta nelle memorie, della condotta contestata non può quindi essere imputata ad un errore della parte, ma risponde ad una precisa strategia difensiva volta a distogliere la visione dalla violazione contestata che è oggettivamente e inconfutabilmente sussistente: la soglia di invii è stata superata e la parte non ha rispettato l’obbligo di negoziare un accordo per l’accesso alla rete di recapito di Poste Italiane.

Per tale ragione la contestazione notificata a Express Group non può essere archiviata in quanto la Società è responsabile della violazione dell’art.3 bis, comma 4 secondo cui *“Nel caso di superamento della soglia, l’AO, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, è obbligato a negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS”*;

Sul secondo motivo si osserva che l’Autorità, in data 11 maggio 2020, ha ammonito la Società, comunicando, relativamente ai dati afferenti i volumi di invii postali gestiti nel 2019 trasmessi, che la percentuale di invii postali rinvenuti nella rete di Poste Italiane nel corso del 2019, rispetto al totale degli invii gestiti dalla Società, ha superato il valore soglia in quanto tale rapporto ha raggiunto il valore del 44,7%.

Inoltre, nell’ambito di tale nota, l’Autorità ha invitato la Società al rispetto della normativa vigente (art. 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS) che impone l’obbligo, entro 30 giorni - che decorrono dall’invio della nota trasmessa - a *“negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS”*. Al fine di dare seguito con tempestività alle previsioni dell’art. 3bis, comma 4, della succitata delibera, è stato chiesto alla Società di comunicare all’Autorità l’esito della negoziazione entro e non oltre lo scadere del termine di 30 giorni.

Nella nota di riscontro del 21 maggio 2020, Express Group ha affermato che *“il dato comunicato da Poste Italiane, circa la percentuale di invii postali asseritamente rinvenuti nella sua rete, non può essere rispondente al vero ed è da noi contestato”* rifiutandosi conseguentemente, per tale motivo, di avviare le procedure previste dall’art. 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS. La Società non ha comprovato quanto

affermato con idonea documentazione, ma si è limitata a fornire argomentazioni generiche e poco puntuali

Il dato oggettivo, al di là della violazione nella specie contestata, è che Express Group si è mostrata a più riprese inadempiente alle disposizioni contenute nella delibera n. 621/15/CONS, in quanto non ha rispettato le condizioni in essa stabilite: sebbene abbia aderito alle CGC, non ha, peraltro, provveduto al recupero degli invii rinvenuti nella rete di Poste Italiane. Con l'ultima condotta riscontrata, infine, pur avendo superato la soglia prevista, non ha provveduto a stipulare un accordo di accesso, ai sensi dall'articolo 3 bis, comma 4, che prevede *“Nel caso di superamento della soglia, l'AO, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, è obbligato a negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS”*;

Relativamente al terzo motivo, Express Group contesta la numerosità dei volumi presenti nella rete di Poste, con particolare riferimento al quantitativo di rinvenimenti di cartoline giacenti, affermando che tali volumi risulterebbero eccessivi rispetto al numero di sticker venduti, imputando tale anomalia al fenomeno della falsificazione degli sticker da parte di altri operatori.

L'argomento è destituito di ogni fondamento ed è assolutamente privo di pregio giuridico.

La sentenza del Tar Lazio n. 8500/2019, citata del tutto a sproposito dalla Parte, ha sostanzialmente accolto la tesi sostenuta dall'Autorità nella ordinanza ingiunzione n. 457/17/CONS con la quale l'Autorità ha accertato la violazione, da parte della medesima società, dell'art. 1 del D.M. del MISE del 26 ottobre 2009, laddove prescrive che l'operatore postale debba essere poter essere identificato negli invii e nella relativa modulistica.

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risulta accertata la seguente violazione da parte di Express Group:

- violazione dall'articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS come modificata dalla delibera n. 553/18/CON;

RITENUTO che la suddetta violazione sia sanzionabile ai sensi dell'art. 21, comma 6, del d. lgs. n. 261/1999, a norma del quale *“chiunque violi gli obblighi inerenti alla licenza individuale è punito con sanzione pecuniaria amministrativa da cinquemila a centomila euro”*;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della determinazione della sanzione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 689/1981:

A) Gravità della violazione

Sotto il profilo della gravità della violazione, la mancata negoziazione di un accordo - nel caso di superamento della soglia di rinvenimenti nella rete di Poste Italiane - che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, oltre a violare le prescrizioni della delibera n. 621/15/CONS, si pone in aperto contrasto con i principi volti a garantire la tutela dell'utenza.

La mancanza di un accordo con Poste Italiane – adesione alle CGC, accordo per l'accesso alla rete – determina l'impossibilità di recapitare gli invii che i mittenti hanno affidato all'operatore, impedisce, di fatto, agli utenti di ricevere tutte le comunicazioni a loro destinate, potendo cagionare a questi ultimi danni sia sotto il profilo economico che giuridico.

B) Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la Società, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non risulta essersi attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa. Per tali motivi e in conformità a quanto previsto nelle Linee guida in materia di quantificazioni delle sanzioni amministrative, nei confronti di Express Group non è applicabile il minimo edittale.

C) Personalità dell'agente

Con riferimento alla personalità dell'agente, la Società in precedenza risulta già essere stata sanzionata dall'Autorità (delibera n. 457/17/CONS, n. 458/17/CONS e infine con delibera n. 37/19/CONS). Si deve sottolineare pertanto che l'operatore ha posto in essere una reiterazione dell'illecito.

Secondo le Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative nel valutare la personalità dell'agente si deve tenere conto del grado di inclinazione del soggetto agente a commettere violazioni.

In base alle informazioni contenute nella visura camerale ordinaria, estratta dalla banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, la Società risulta essere una micro impresa, dotata di 5 dipendenti e potrebbe non disporre di figure professionali in grado di valutare appieno la conformità dell'attività svolta alla normativa vigente in materia di servizi postali.

D) Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto: nel



conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile (al 31/12/2017), l'importo iscritto alla voce ricavi delle vendite e delle prestazioni è pari a 330 mila euro. Per tale ragione, in sede di valutazione della quantificazione dell'importo della sanzione si terrà conto che, sulla base del fatturato, si tratta di una microimpresa.

RITENUTO di dover determinare l'importo della sanzione amministrativa per la condotta violativa accertata nella misura pari a sei volte il minimo edittale, di seguito indicata, ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

1. euro 30.000,00 (trentamila/00), per aver violato l'articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS come modificata dalla delibera n. 553/18/CONS che prevede *“Nel caso di superamento della soglia, l'AO, entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3, è obbligato a negoziare con Poste Italiane un accordo che disciplini le condizioni del servizio di accesso alla sua rete di raccolta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della delibera n. 384/17/CONS”*;

UDITA la relazione del Commissario Enrico Mandelli relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

ACCERTA

che la società Express Group S.r.l. (marchio Friendpost) LIC/4283/2019 con sede in Via Monte Nero, 16 – 28100, Novara, ha violato l'articolo 3 bis, comma 4, della delibera n. 621/15/CONS come modificata dalla delibera n. 553/18/CONS;

ORDINA

alla medesima società di pagare la somma complessiva di euro 30.000,00 (trentamila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

INGIUNGE

alla medesima società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con Delibera n. 665/20/CONS”*, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 665/20/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 10 bis della delibera n. 410/14/CONS e s.m.i., Express Group S.r.l. ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, mediante istanza motivata entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza ingiunzione nei modi previsti dalla legge e indirizzata alla Direzione Servizi Postali che ha curato il procedimento sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo decreto legislativo, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è comunicata alla Parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone